



ASSOLOMBARDA

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

1° incontro - I benefit che non concorrono alla formazione del reddito

Domenico Miscioscia

Assolombarda

20 marzo 2019

Ciclo di incontri informativi

La tassazione del reddito di lavoro dipendente

1° Incontro - 20 marzo 2019 ore 14.30

I BENEFIT CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

I principi del reddito di lavoro dipendente e le ipotesi tipiche d'esenzione previste dall'art. 51, comma 2, del Testo Unico: contributi previdenziali e di assistenza sanitaria, polizze assicurative, piani di azionariato, servizi d'istruzione e assistenza, opere e servizi di utilità sociale, servizi di trasporto pubblico.

2° Incontro - 4 aprile 2019 ore 14.30

I CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEI COMPENSI IN NATURA

I criteri di valorizzazione dei compensi in natura, la franchigia di esenzione dei 258,23 euro, i benefit a determinazione forfettaria (prestiti, fabbricati e auto ad uso promiscuo), la disciplina fiscale dei voucher e dei buoni spesa, anche alla luce della Direttiva UE 2016/1065.

3° Incontro - 15 maggio 2019 ore 14.30

IL REGIME FISCALE DELLE TRASFERTE E I RIMBORSI SPESA

Il regime fiscale delle trasferte, i trasfertisti, le indennità di trasferimento e di prima sistemazione, i servizi e le indennità di mensa.

4° Incontro - 19 giugno 2019 ore 14.30

LA DETASSAZIONE DEI PREMI E IL WELFARE AZIENDALE

La tassazione agevolata sui premi di risultato e le fonti contrattuali del welfare aziendale. Aspetti fiscali e sindacali.

5° Incontro - 10 luglio 2019 ore 14.30

IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ALL'ESTERO

La tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, la residenza fiscale, i rimedi per evitare la doppia imposizione, i regimi agevolativi per il "rientro dei cervelli".



Principi generali

Sono redditi di lavoro dipendente tutti i compensi in denaro e in natura derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, svolta alle dipendenze e sotto la direzione di altri, qualunque sia la qualifica del lavoratore.

► **Definizione di prestatore di lavoro subordinato**

Art. 2094 c.c. - È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.



Principi generali

► Art. 6 del Testo Unico

I proventi percepiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte), costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti

DANNO EMERGENTE

LUCRO CESSANTE



Principi generali

In particolare, il dettato del comma 2 dell'art. 6 Tuir, è finalizzato:

- ad escludere le somme percepite per un danno:
 - patrimoniale consiste nella lesione, in senso stretto, del patrimonio del soggetto interessato, per spese che ha dovuto sostenere per contemperare comportamenti irregolari dal datore di lavoro;
 - non patrimoniale consistente nella lesione della dignità della persona (danno morale) o nella lesione, sia essa temporanea o permanente, dell'integrità psico-fisica della persona (danno biologico).
- ad includere nella base imponibile tutte le somme ed i proventi percepiti in sostituzione di un mancato guadagno e pertanto riconducibili nella categoria civilistica del lucro cessante.



Principi generali

Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente o a questi equiparati.

ESEMPI DI LUCRO CESSANTE

- la cassa integrazione;
- l'indennità di disoccupazione;
- la mobilità;
- l'indennità di maternità;
- gli incentivi all'esodo e le transazioni di qualunque tipo.

► Modalità di tassazione

Tali somme devono essere assoggettate a tassazione ordinaria secondo i criteri dell'articolo 51 del Tuir o a tassazione separata se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del Tuir (es. incentivo all'esodo e altre somme correlate alla cessazione del rapporto di lavoro).



Imputazione temporale

Il principio di imputazione temporale applicabile al reddito di lavoro dipendente è il **principio di cassa**

PRINCIPIO DI CASSA

- la retribuzione deve essere imputata in base al “momento di effettiva percezione” della stessa da parte del lavoratore;
- il momento di percezione coincide con quello in cui il compenso - monetario o in natura - esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare nella disponibilità del dipendente.



Imputazione temporale

**PRINCIPIO DI CASSA
«ALLARGATA»**

- si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono;
- la data del 12 gennaio non rappresenta un termine di prescrizione e pertanto non può trovare applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo (circolare 2/2003, paragrafo 8).

► **Versamento delle ritenute**

Le ritenute relative alle somme corrisposte entro il 12 gennaio devono essere versate entro il 16 febbraio.



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Redditi assimilati al lavoro dipendente

L'art. 50, lettere da a) ad l), del Testo Unico identifica le fattispecie che generano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente



L'assimilazione comporta, in linea di principio, un trattamento tributario per lo più identico a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente

ART. 50 DEL TESTO UNICO

SONO REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE...

Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative

Indennità e compensi corrisposti al dipendente da terzi

Somme corrisposte a titolo di borse di studio

Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Remunerazioni dei sacerdoti

Compensi per l'attività intramuraria

Indennità e gettoni di presenza corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche

Indennità corrisposte per cariche elettive

Rendita vitalizia e rendita a tempo determinato

Prestazioni pensionistiche complementari corrisposte dai fondi pensione

Assegni periodici

Compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili



Borse di studio (lett. c)

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

BORSE DI STUDIO ESENTI

- borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca “post lauream” ai sensi dell’art. 4 della Legge 210/98;
- borse di studio erogate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi ex Legge n. 407/1998;
- altre ipotesi di esenzione individuate nell’appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.



Borse di studio (lett. c)

**BORSE DI STUDIO AI
FAMILIARI DEL DIPENDENTE**

Art. 51, comma 2, lett. f-bis):

non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le borse di studio a favore dei familiari di cui all'articolo 12 del Tuir, anche fiscalmente non a carico.



Compensi per collaborazioni (lett. c-bis)

Rientrano nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti in relazione alle seguenti fattispecie:


- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
 - collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili
 - partecipazioni a collegi e commissioni
 - altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita
- purché tali collaborazioni non rientrino nelle mansioni ricomprese nell'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.



Compensi per collaborazioni (lett. c-bis)

Amministratori di società

I compensi ricevuti per l'esercizio dell'attività di amministratore di società costituiscono redditi di lavoro autonomo se tale incarico viene svolto nell'esercizio di una attività connessa alle mansioni tipiche della propria professione da dottori commercialisti, ragionieri commercialisti ed esperti contabili, dato che l'ordinamento professionale dei commercialisti e degli esperti contabili ricomprende espressamente tali mansioni tra le attività tipiche della professione.



Assegni periodici (lett. i)

SONO ASSEGNI PERIODICI

Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di scioglimento o annullamento del matrimonio, di separazione legale ed effettiva e di cessazione dei effetti civili del matrimonio;
- i sussidi e gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o donazione;
- gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, nella misura risultante da provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

La struttura dell'articolo 51 del Testo Unico



Principi generali

SCHEMA DELL'ART. 51 DEL TUIR

COMMA 1 REGOLA GENERALE

—● “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.



c.d. principio di omnicomprensività



Principi generali

COMMA 2 – DEROGHE AL PRINCIPIO DI TASSAZIONE OMNICOMPRESIVA

NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO ..

Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Contributi di assistenza sanitaria

Somministrazioni di vitto o prestazioni o indennità sostitutive

Servizi di trasporto collettivo

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Opere e servizi di utilità sociale

Servizi di educazione e istruzione

Servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti

Contributi e premi per rischio di non autosufficienza e gravi patologie

Piani di azionariato diffuso

Somme trattenute per oneri deducibili e previdenza complementare



Principi generali

COMMA 3 VALORIZZAZIONE DEI BENEFIT

- criterio di determinazione in denaro dei compensi in natura secondo il valore normale;
- non concorrono a formare se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito.

COMMA 4 DETERMINAZIONE FORFETTARIA

- autoveicoli aziendali ad uso promiscuo;
- prestiti aziendali concessi ai dipendenti;
- fabbricati concessi in uso ai dipendenti.

I benefit che non concorrono alla formazione di reddito

Polizze assicurative e contributi alla previdenza complementare e sanità integrativa



Polizze assicurative


Le polizze di assicurazione, stipulate da parte del datore di lavoro a favore dei dipendenti, possono essere di varie tipologie:

- polizze per rischi professionali
- polizze per responsabilità civile



Polizze stipulate nell'interesse del datore di lavoro

- polizze per rischi extra professionali
- polizze «miste» professionali ed extra professionali
- polizze per spese sanitarie



Polizze stipulate nell'interesse del lavoratore



Polizze assicurative

CCNL Dirigenti Industria

Le Aziende hanno l'obbligo, derivante dai CCNL di categoria, di assicurare i propri Dirigenti contro il rischio di Infortunio professionale ed extra-professionale.

In tal caso, devono essere distinte le due seguenti ipotesi:

- beneficiario delle prestazioni sia stata designata l'Azienda;
- beneficiario delle prestazioni sia stato designato direttamente il dipendente.

Nel primo caso il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non costituisce "elemento retributivo« e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (rif. Circolare Agenzia Entrate n. 55/1999).



Polizze assicurative

La **circolare 55/1999** stabilisce che:

- *«Qualora il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, il datore di lavoro, che è obbligato al pagamento di dette prestazioni assistenziali, può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per tali pagamenti ovvero attendere l'evento e sopportarne interamente il carico».*
- *«Nel primo caso la stipula di una polizza assicurativa o l'iscrizione ad un ente o ad una cassa risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro e l'eventuale pagamento del premio o dei contributi, non costituendo elemento retributivo, non deve concorrere a formare il reddito di lavoro dipendente...»*



Contributi di assistenza sanitaria e previdenza

ASSISTENZA SANITARIA

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore ad enti e casse aventi finalità assistenziale non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente, per un importo annuo massimo di 3.615,20 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57.

(DEROGA I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE)



Detassazione dei premi e conversione in welfare

La Legge di Stabilità 2016 ha reso strutturale la tassazione agevolata sui premi di produttività e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

In particolare, in base all'art. 182 e ss. della Legge 208/2015, sono assoggettati dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, entro il limite di 3.000 euro lordi:

- i premi di risultato di ammontare variabile;
- definiti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;
- legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza;
- misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto 25 marzo 2016.



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Soggetti Beneficiari

I dipendenti del settore privato (esclusi i redditi assimilati lavoro dipendente):

- a tempo determinato e tempo indeterminato
- compresi i lavoratori in somministrazione

con reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 80.000 euro considerando:

- TUTTI i redditi di lavoro dipendente e assimilati (anche se più rapporti di lavoro) e le pensioni
- SOLO reddito soggetto a tassazione ordinaria al lordo delle somme soggette a imposta sostitutiva del 10%



Detassazione dei premi e conversione in welfare

CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE

In alternativa all'imposta sostitutiva del 10%, la norma prevede la possibilità, a scelta del dipendente, di convertire il premio di produttività, in tutto o in parte, in welfare, a condizione che la conversione sia prevista dal contratto aziendale o territoriale.

Entrambe le opzioni (premio in denaro o servizi welfare) sono quindi soggette alle condizioni e alle limitazioni di importo e di reddito descritte in precedenza (3.000 euro di importo e 80.000 euro di reddito).



Detassazione dei premi e conversione in welfare

Norma introdotta dalla L. 232/2016

CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE

In caso di conversione del premio in welfare, non rilevano i limiti fiscali previsti per:

- la previdenza complementare (5.164,57 euro); per la previdenza complementare i contributi versati in sostituzione dei premi non rilevano ai fini della tassazione della prestazione complementare.
- i contributi di assistenza sanitaria (3.615,20 euro);
- i piani di azionariato diffuso il tetto (2.065,83 euro); per questi ultimi non rilevano, inoltre, le condizioni della generalità dei dipendenti e dell'*holding period*.

I benefit che non concorrono alla formazione di reddito

Servizi di trasporto e spese sostenute per i familiari del dipendente

I benefit che non concorrono alla formazione di reddito

Le opere e i servizi di utilità sociale



Opere e servizi di utilità sociale

ART. 51 COMMA 2 LETT. F)

SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE

Non concorre a formare il reddito:
l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'art. 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 100.



finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto



Opere e servizi di utilità sociale

ESEMPI DI SERVIZI AGEVOLATI

- Corsi di Lingua
- Corsi di Informatica
- Corsi di Musica
- Corsi di Cucina
- Corsi di Danza o di Teatro

Finalità culturali o ricreative
Purché siano dei corsi diversi da quelli
inerenti le attività aziendali

- Check up medico

Finalità sanitarie

- Palestra
- Circoli Sportivi
- Abbonamenti a Teatro
- Abbonamenti al Cinema
- Viaggi

Finalità culturali e/o ricreative

- Viaggi per eventi religiosi

Finalità religiose



Opere e servizi di utilità sociale

CONDIZIONI

- la spesa può essere sostenuta dal datore di lavoro volontariamente o in adempimento di un vincolo contrattuale;
- deve trattarsi di opere e servizi e dunque l'agevolazione non è estendibile alle erogazioni sostitutive in denaro; pertanto le eventuali erogazioni di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro consistenti in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente, restano escluse dall'ambito di applicazione dell'esenzione;
- messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.



Opere e servizi di utilità sociale

SERVIZI RESI DA TERZI

L'esclusione dalla tassazione opera anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano resi tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda.

In questi casi, tuttavia, affinché l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente possa tornare applicabile il dipendente deve:

- risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio;
- non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura dei servizi.



Opere e servizi di utilità sociale

ARTICOLO 100 TUIR

Deducibilità del costo dal reddito d'impresa

Se spese relative alle opere e i servizi previste dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 51 del Tuir sono sostenute volontariamente dal datore di lavoro, esse sono deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

Qualora, invece, le suddette spese siano sostenute in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale (recante uno specifico obbligo negoziale), sono deducibili interamente nella determinazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 95 del Tuir.

I benefit che non concorrono alla formazione di reddito

I piani di azionariato diffuso



Piani di azionariato

AZIONI OFFERTE AI DIPENDENTI

La disciplina fiscale delle azioni offerte ai dipendenti è stata riformata dal DL 112/2008.

La normativa risultante dalla modifica evidenzia due ipotesi di piani di azionariato, sottoposti a un trattamento fiscale differente:

- azioni offerte a singoli dipendenti - art. 51, co.2, lett. g-bis) abrogato a decorrere dal 25 giugno 2008;
- azioni offerte alla generalità dei dipendenti – art. 51, co.2, lett. g) del Tuir.



Piani di azionariato individuali

* Norma abrogata dal 25 giugno 2008

AZIONI OFFERTE A SINGOLI DIPENDENTI

L'art. 51, comma 2, lett. g-bis) ABROGATO stabiliva che non costituiva reddito la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

► Condizioni:

- che le azioni rappresentassero una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale non superiore al 10%.
- che l'opzione fosse esercitabile non prima che fossero scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
- che al momento dell'esercizio dell'opzione la società risultasse quotata in mercati regolamentati;
- che il beneficiario mantenesse l'investimento almeno per i cinque anni successivi.



Piani di azionariato individuali

**AZIONI OFFERTE A SINGOLI
DIPENDENTI**

Il DL n. 112/2008 ha previsto l'abolizione, a decorrere dal 25 giugno 2008, del regime agevolato, abrogando la lettera g-bis) dell'art. 51, comma 2.

Di conseguenza, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di opzione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente.



Piani di azionariato diffuso

ART. 51 COMMA 2 LETT. G)

PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO

In base all'art. 51, comma 2, lett. g), del Tuir non concorrono a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

► Condizioni:

- abbiano un valore complessivamente non superiore ad euro 2.065,83 per ciascun periodo di imposta; superata tale soglia, la sola eccedenza è assoggettata ad imposizione;
- non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro;
- non siano cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla assegnazione.



Piani di azionariato diffuso

ART. 51 COMMA 2 LETT. G)

PIANI DI AZIONARIATO DIFFUSO

- L'agevolazione spetta per le azioni, nuove o già in circolazione, emesse dall'impresa datrice di lavoro o da altre società del gruppo;
- dall'offerta delle azioni non possono essere esclusi i lavoratori part time (risoluzione n. 3/2002);
- possono essere esclusi i lavoratori che abbiano preso servizio da poco tempo in azienda, in quanto non ancora inseriti funzionalmente nell'impresa (risoluzione n. 129/004);
- ai fini della verifica del rispetto della condizione temporale dei tre anni e nel caso di assegnazioni in più anni si applica il criterio FIFO (risoluzione n. 186/2002).



Piani di azionariato diffuso

ART. 51 COMMA 2 LETT. G)

VALORE DELLE AZIONI

- L'importo corrispondente alla differenza tra il valore delle azioni, ridotto dell'importo di 2.065,83 euro, e l'eventuale importo pagato dal dipendente concorre alla formazione del reddito;
- Il valore delle azioni dovrà essere determinato in base al «valore normale» secondo i criteri dettati dall'articolo 9, comma 4, del TUIR.



Piani di azionariato diffuso

ART. 9 COMMA 4

IL VALORE NORMALE

Il valore normale è determinato:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le quote di società non azionarie o per le quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto
- c) per le società o enti di nuova costituzione in base all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

Grazie per l'attenzione!

Domenico Miscioscia

Settore Fisco e Diritto d'Impresa

Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

Tel.: 02 58370494

domenico.miscioscia@assolombarda.it